

**Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITTE**, il giorno **18** del mese di **APRILE** alle ore 17:00 nella sala consiliare di Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Steccati Mauro	Sindaco	Presente
Tomada Walter	Consigliere	Presente
Prisciano Riccardo	Consigliere	Presente
Toso Luca	Consigliere	Presente
Premoselli Andrea	Consigliere	Presente
Amatulli Linda	Consigliere	Presente
Campaner Giovanni	Consigliere	Presente
Cragolini Francesco	Consigliere	Assente
Falciglia Marco	Consigliere	Presente
Prando Donatella	Consigliere	Presente
Fina Silvia	Consigliere	Presente
Toffoletti Anna	Consigliere	Presente
Petri Maurizio	Consigliere	Presente
Fasone Giuseppe	Consigliere	Presente
Beltrame Roberto	Consigliere	Presente
Degani Margherita	Consigliere	Assente
Miconi Alessandro	Consigliere	Presente

Risultano n°. 15 presenti

Risultano n°. 2 assenti

Assiste il Segretario Gianluigi Savino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Steccati nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna;

CONSIDERATO che:

- sotto il profilo tecnico normativo, la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina statale dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa stessa consentendo di evitare, nell'immediato, un impatto gestionale e finanziario sui Comuni;

- in analogia con la normativa in materia di IMU, il presupposto della nuova imposta regionale, cioè l'evento che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, è stato individuato nel possesso di beni immobili;

- ai fini della definizione di immobili da assoggettare all'imposta, la norma regionale non si discosta dalla disciplina statale;

- sono state riproposte le stesse esenzioni dal tributo già previste nell'IMU a cui è stata aggiunta quella dell'abitazione principale che invece nella norma statale era considerata come esclusa dall'imposta, mentre rimangono assoggettate a tassazione le abitazioni principali c.d. di "lusso";

- è stato mantenuto il trattamento previsto dalla normativa statale per l'abitazione principale, per le categorie dei fabbricati rurali ad uso strumentale, per i fabbricati che costituiscono "beni-merce" per le imprese costruttrici e per i terreni agricoli;

- è stata introdotta una novità rispetto alla normativa dell'IMU e cioè sono stati distinti al fine della differenziazione delle aliquote, gli immobili già ricompresi dallo Stato nella categoria residuale "Altri Immobili" in ulteriori tre tipologie: i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili, ciò al fine di consentire per il futuro politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili;

- per quanto attiene infine al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni e al contenzioso e agli istituti deflattivi del medesimo, la norma regionale fa rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia, in quanto compatibili;

RICHIAMATO l'articolo 21, della L.R. 17/2022, il quale contiene disposizioni volte ad assicurare che la transizione dall'IMU all'Imposta locale immobiliare autonoma avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni relativamente al gettito d'imposta sui fabbricati D che la normativa statale riservava allo Stato e che dal 1.1.2023, con il nuovo tributo regionale, sarà riscosso direttamente dai Comuni della Regione;

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge regionale 17/2022 che recita:

1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale

si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

3) Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.

5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

DATO ATTO che i terreni agricoli nell'intero territorio del Comune di Tarcento sono esenti da imposta poiché ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2023/2025 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario determinare per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,875
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,875
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	10,600
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,875
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	10,600
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,875

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che in materia di obbligo di pubblicazione testualmente recita:

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis,

del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197, il quale ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2023 dove è indicato il gettito legato all'ex IMU pari a € 2.075.540,00.

RITENUTO, a fronte della nuove aliquote sopra indicate, ricalcolare il gettito legato alla nuova ILIA, in particolare con riferimento ai fabbricati di tipo D, la cui aliquota rispetto all'anno 2022 è stata diminuita dello 0,25 per cento, pari a € 2.056.105,09;

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art 75 comma 4 bis del vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari 5 (Prisciano Riccardo, Tomada Walter, Amatulli Linda, Toffoletti Anna e Petri Maurizio), astenuti nessuno, su 15 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2,	0,875

della L.R. n. 17/2022)	
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,875
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	10,600
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,875
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	10,600
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,875

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge regionale 17/2022, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Tarcento, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, così come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

5. Di confermare, come previsto dal Regolamento ILIA all'art. 8 comma 1, equiparata all'abitazione principale, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. Di dare atto che dall'anno 2023 gli immobili di tipo D sono stati ricompresi nella categoria dei fabbricati strumentali all'attività economica;

7. Di dare atto che il gettito complessivamente previsto di € 2.056.105,09 verrà introitato al bilancio di previsione 2023/2025, e sarà oggetto di adeguamento nella successiva delibera di variazione della seduta odierna rispetto al valore previsto nel Bilancio di Previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2023;

8. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

INDI

Con separata votazione, con voti favorevoli 10, contrari 5 (Prisciano Riccardo, Tomada Walter, Amatulli Linda, Toffoletti Anna e Petri Maurizio), astenuti nessuno, su 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, LR 21/2003.

Parere Tecnico:	Favorevole	Martina Rossi
-----------------	------------	---------------

Parere Contabile:	Favorevole	Martina Rossi
-------------------	------------	---------------

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Mauro Steccati

Il Segretario
Gianluigi Savino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 21/04/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/05/2023, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Tarcento, lì 21/04/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Elena Ermacora
